

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-608	del 06/09/2010
Oggetto	Direzione Tecnica - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR) di Pisa per la realizzazione di attività del progetto ERA-ENVHEALTH, Coordination of national environment and health research programmes – Environment and health ERA-NET	
Proposta	n. PDTD-2010-617 del 30/08/2010	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Ambiente Salute	
Dirigente proponente	Lauriola Paolo	
Responsabile del procedimento	Lauriola Paolo	

Questo giorno 06 (sei) settembre 2010 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR) di Pisa per la realizzazione di attività del progetto ERA-ENVHEALTH, Coordination of national environment and health research programmes – Environment and health ERA-NET.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 5, comma 1, il quale prevede:
 - lett. a) la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
 - lett. b) la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL;
 - lett. d) l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità sanitarie locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
 - lett. t) la collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2003, "ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del

Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati”;

- che l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (IFC-CNR) svolge, ai sensi del Regolamento Istituti del CNR, attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione in diversi settori scientifici tra cui quello dell'epidemiologia clinica e ambientale, i registri di popolazione, e la ricerca sui servizi sanitari;

PREMESSO INOLTRE:

- che ARPA ha istituito il Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute che ha fra i compiti precipui quelli di:
 - tradurre all'interno dell'Agenzia le evidenze ottenute con il controllo e il monitoraggio dell'ambiente in proposte di approfondimento in termini di prevenzione sanitaria (tale esigenza assume particolare importanza se si tiene conto che assai spesso i limiti di accettabilità sono basati su valutazioni di tipo sanitario);
 - favorire una collaborazione concreta ed efficiente tra ARPA Emilia-Romagna e Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle AUSL;
 - tradurre in politiche preventive a livello regionale e locale le conoscenze ambientali e sanitarie;
- che il Programma triennale delle attività di ARPA 2008-2011 fissa tra le priorità lo “Studio relazioni inquinamento ambientale – impatto/rischio sulla salute” ed in particolare fissa l'attenzione su:
 - Iniziative nell'ambito del rapporto ambiente-salute:
Studio relazioni inquinamento ambientale – impatto/rischio sulla salute
Epidemiologia molecolare per la tracciabilità degli inquinanti ambientali

CONSIDERATO:

- che l'IFC-CNR partecipa al progetto dell'Unione Europea nominato ERA-ENVHEALTH che ha come obiettivo il coordinamento dei programmi nazionali sull'Ambiente e la Salute e la definizione di una strategia europea per lo sviluppo della ricerche scientifiche mirate allo studio dei legami tra fattori ambientali ed effetti sulla salute umana avvalendosi della collaborazione di ARPA ER e ARPAT (consultative organizations);

DATO ATTO:

- che l'IFC-CNR ha chiesto ad ARPA di collaborare, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, alla realizzazione del citato progetto ERA-ENVHEALTH;
- che, al riguardo, è stato concordato tra la l'IFC-CNR ed ARPA un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di ARPA, si fa esplicito riferimento all'articolo 1 e 2 della sopraindicata convenzione;
- che la convenzione ha una durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile, con accordo espresso tramite scambio di lettera almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa;
- che, per la realizzazione delle attività previste, l'IFC-CNR corrisponderà ad ARPA un contributo di Euro 4.500,00 a copertura dei costi, che sarà erogato in un'unica soluzione alla stipula della convenzione;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con l'IFC-CNR lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Paolo Lauriola il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 95 del 16.12.2009, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Dott. Paolo Lauriola;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con l'IFC-CNR di Pisa, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "ERA-ENVHEALTH", come meglio dettagliate negli artt. 1 e 2 della convenzione stessa;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. ha la durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, con accordo espresso tramite scambio di lettera almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa;
3. di dare atto inoltre che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., l'IFC-CNR corrisponderà ad ARPA un contributo di Euro 4.500,00 a copertura dei costi, che sarà erogato in un'unica soluzione alla stipula della convenzione;

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

Convenzione Operativa tra l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia Romagna (ARPA ER) e l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR)

L'anno duemiladieci (2010), il giorno _____ del mese di _____

TRA

l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia Romagna, di seguito denominata ARPA ER, (C.F./P.I. 04290860370), con sede in L.go Caduti del Lavoro 6, 40122, Bologna, rappresentata dal Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna, nato a Cosenza il 02/07/1960, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 22/12/2008

E

l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel prosieguo denominato IFC-CNR, (C.F. 80054330586 – P.IVA. 02118311006), con sede in Via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, rappresentato dal Direttore Dr. Eugenio Picano

CONSIDERATO

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2003, "ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati";
- che IFC-CNR svolge, ai sensi del Regolamento Istituti del CNR, attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione in diversi settori scientifici

tra cui quello dell' epidemiologia clinica e ambientale, i registri di popolazione, e la ricerca sui servizi sanitari;

- che l'ARPA Emilia Romagna istituita con Legge Regionale del 19 aprile 1995 n. 44 è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali;
- che, ai sensi dell'art. 5, tra le funzioni, attività e compiti dell'Agenzia è prevista:
 - la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi (lett. a);
 - la gestione di un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL (lett. b);
 - l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità sanitarie locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto (lett. d);
 - la collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza (lett. t);
- che, Inoltre, al medesimo art. 5, comma 2 è previsto che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
- che ARPA Emilia-Romagna ha istituito il Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute che ha fra i compiti precipui quelli di:
 - tradurre all'interno dell'Agenzia le evidenze ottenute con il controllo e il monitoraggio dell'ambiente in proposte di approfondimento in termini di prevenzione sanitaria (tale esigenza assume particolare importanza se si tiene conto che assai spesso i limiti di accettabilità sono basati su valutazioni di tipo sanitario);
 - favorire una collaborazione concreta ed efficiente tra ARPA Emilia-Romagna e Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle AUSL;

- tradurre in politiche preventive a livello regionale e locale le conoscenze ambientali e sanitarie;
- che il Programma triennale delle attività di ARPA 2008-2011 fissa tra le priorità lo “Studio relazioni inquinamento ambientale – impatto/rischio sulla salute” ed in particolare fissa l’attenzione su:

Iniziative nell’ambito del rapporto ambiente-salute:

 - Studio relazioni inquinamento ambientale – impatto/rischio sulla salute
 - Epidemiologia molecolare per la tracciabilità degli inquinanti ambientali
- che è stato sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL e Arpa ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 12 marzo 2002 un Accordo di programma per l’utilizzo delle strutture di ARPA per il supporto all’espletamento delle funzioni amministrative delle Province in campo ambientale nonché per le attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL
- che la Regione Emilia-Romagna nel Piano di Azione Ambientale (Per Un Futuro Sostenibile Della Regione Emilia Romagna 2008 – 2010, (Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328)) tra le Aree Di Azione Prioritaria e Macroobiettivi individua il tema Ambiente e Salute
- che Il CNR partecipa al progetto dell’Unione Europea nominato ERA-ENVHEALTH che ha come obiettivo il coordinamento dei programmi nazionali sull’Ambiente e la Salute e la definizione di una strategia europea per lo sviluppo della ricerche scientifiche mirate allo studio dei legami tra fattori ambientali ed effetti sulla salute umana avvalendosi della collaborazione di ARPA ER e ARPAT (consultative organizations);
- che in data 21.09.2009 è stato stipulato tra CNR, ARPA ER e ARPAT l’Accordo di programma Quadro che disciplina la collaborazione tra i tre Enti finalizzata alla conoscenza, all’aggiornamento e alla promozione dei processi innovativi nello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte in materia di ambiente e salute;
- che il suddetto Accordo di Programma Quadro prevede che le specifiche attività oggetto del citato accordo siano definite a mezzo di convenzioni operative tra le strutture di ricerca degli Istituti del CNR e le strutture di ARPA ER e ARPAT;

- che il Documento di Lavoro del progetto ERA-ENVHEALTH approvato indica ARPA ER quale “*consultative organisation*” idonea a fornire supporto tecnico qualificato all’interno del progetto;
- che come stabilito dal Documento di Lavoro il CNR si avvarrà del supporto tecnico scientifico di ARPA ER per lo svolgimento dei compiti assegnatigli all’interno del progetto;
- che IFC CNR riceverà la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);

Ritenuto opportuno, al fine dell’ottimale programmazione delle attività, individuare temi e modalità della collaborazione tra ARPA ER e IFC-CNR

CONCORDANO

quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARPA ER e IFC-CNR, Sezione di Epidemiologia, si impegnano a sviluppare un’organica collaborazione, all’interno del progetto ERA-ENVHEALTH che rientra nel programma del Progetto Interdipartimentale Ambiente e Salute (di seguito indicato con la sigla PIAS), secondo il programma operativo di cui all’art. 2 che verrà trasmesso ad ARPA ER da IFC-CNR. In particolare ARPA ER e IFC-CNR collaboreranno per il raggiungimento degli obiettivi dei WP del progetto di seguito elencati:

- WP 1, Information exchange: describing the E&H research landscape for trans-national research;
- WP 2, Definition and preparation of joint activities: Prioritisation of common strategic issues for trans-national funding;
- WP 4, Funding of trans-national research.
- WP 5, Dissemination and communication

Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

ARPA ER e IFC-CNR nomineranno i rispettivi referenti e definiranno un programma operativo di dettaglio che descriva le azioni necessarie al raggiungimento dei differenti obiettivi dei WP, di cui all’art. 1, secondo quanto previsto dal documento *Description of Work (DoW)*, e le modalità della collaborazione.

IFC-CNR garantirà lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività per il

raggiungimento degli obiettivi dei singoli work package (WP) richiamati all'art. 1
ARPA ER garantirà la presenza alle riunioni nazionali ed internazionali relative al progetto
nel limite delle risorse assegnate.

Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Essendo ERA-ENVHEALTH di interesse del progetto PIAS, coordinato per IFC-CNR dal
Dr. Fabrizio Bianchi, IFC-CNR riconosce ad ARPA ER un contributo, a copertura dei costi,
pari a Euro 4.500,00, da erogare in unica soluzione alla stipula della presente
convenzione, per lo svolgimento delle attività indicate nell'Art.1. La somma in questione è
da considerarsi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. A) del D.P.R. n.
633/72.

Art. 4 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le forme di pubblicazione, di diffusione scientifica e di comunicazione al pubblico delle
attività di cui agli artt. 1 e 2, saranno concordate congiuntamente tra i firmatari della
presente Convenzione e riporteranno la specifica indicazione degli operatori che vi hanno
partecipato.

Art. 5 - DURATA

La presente Convenzione ha validità quadriennale (per tutta la durata del progetto ERA-
ENVHEALTH) a decorrere dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, con accordo espresso
tramite scambio di lettera almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa.

Art. 6 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

I responsabili scientifici sono individuati in:

- per IFC-CNR il Dr. Fabrizio Bianchi
- per ARPA ER il Dr. Paolo Lauriola

ART. 7 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Qualora emerga l'esigenza di raggiungere ulteriori obiettivi o perfezionare ulteriormente
quelli inizialmente previsti e si riconosca quindi, di comune accordo tra ARPA ER e IFC,
l'opportunità di una prosecuzione, la presente Convenzione potrà essere rinnovata per un

ulteriore periodo con accordo espresso tramite scambio di lettera almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa. Gli obiettivi, le modalità di collaborazione e di erogazione di finanziamenti aggiuntivi saranno concordati in tale sede.

ART. 8 – SCAMBIO DI RISORSE UMANE

Nell'ambito della presente Convenzione e per lo sviluppo di progetti comuni di ricerca sugli argomenti dell'accordo stesso i contraenti potranno, senza oneri, mettere reciprocamente a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze, le proprie risorse umane. In particolare, si prevede la possibilità di far operare personale di ciascuno dei contraenti presso le sedi dell'altro, ove ciò risulti di comune interesse. IFC potrà avvalersi anche di assegnisti di ricerca, prestatori d'opera e collaboratori.

Agli operatori che abbiano a permanere, per ragioni di servizio e/o per lo svolgimento di attività e di compiti di cui al presente accordo, nelle strutture e nei locali dei soggetti contraenti diversi da quelli dipendenti, tutti gli obblighi in materia antinfortunistica e di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sono a carico della struttura in cui sono ospitati.

Il contraente ospitante ha l'obbligo di fornire al contraente distaccante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

E' fatto obbligo al contraente distaccante di formare e informare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene temporaneamente distaccato nonché sui rischi e presenti e sulle misure di prevenzione adottate dal contraente che lo ospita.

Le parti contraenti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sul lavoro e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti nelle rispettive strutture.

Le parti contraenti, si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

ART. 9 - DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Le parti convengono che IFC-CNR e le strutture di ARPA ER possano essere i luoghi presso i quali persone in formazione a livello post laurea svolgano in tutto o in parte la

propria tesi sperimentale o le attività di ricerca nei settori di cui al precedente Art. 2.

Il personale di cui al comma precedente, inviato da IFC-CNR che frequenterà le strutture di ARPA ER, dovrà attenersi ai criteri vigenti stabiliti per la frequenza presso strutture di ARPA ER, con particolare riferimento alle coperture assicurative.

Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, le parti contraenti convengono nell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 8 della presente convenzione e operano nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi e della specifica normativa vigente e in particolare nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, le parti contraenti convengono nell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Le parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art.11 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Art.12 – NORME FINALI

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 Allegato A, Parte II, 5, del DPR 26.04.1986 n. 131. In tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Tecnico di ARPA ER

Ing. Vito Belladonna

Il Direttore dell' Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR

Dr. Eugenio Picano

N. Proposta: PDTD-2010-617 del 30/08/2010

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica - Approvazione schema di convenzione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR) di Pisa per la realizzazione di attività del progetto ERA-ENVHEALTH, Coordination of national environment and health research programmes – Environment and health ERA-NET

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/09/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
